

**ALL'AMMINISTRATORE UNICO
DELL'AZIENDA SPECIALE PAISTOM
AVV. LUCIANO FARRO**

**AL DIRETTORE DELLA AS PAISTOM
ARCH. ANTONIO COVIELLO**

E

AL SINDACO AVV. GAETANO PAOLINO

AGLI ASSESSORI DELLA GIUNTA COMUNALE

AI CONSIGLIERI COMUNALI

AI REVISORI DEI CONTI

**AL SEGRETARIO GENERALE COMUNALE
DOTT.SSA GERARDINA CONTI**

**AL RESPONSABILE DEL CONTROLLO ANALOGO
DOTT. POMPEO AVALLONE**

**ALLA RESPONSABILE DELL'AREA FINANZIARIA
DOTT.SSA MARTINA CETTA**

**ALLA SOCIETÀ GI GROUP
IN PERSONA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE P.T.**

NONCHÉ

AL PREFETTO DI SALERNO

**OGGETTO: RISCONTRO NOTA PROT. N. 1276 DEL 13.01.2026 - RICHIESTA ULTERIORI
CHIARIMENTI E SOLLECITO TRASMISSIONE DOCUMENTAZIONE RICHIESTA OVE
ESISTENTE.**

La sottoscritta Consigliere Comunale avv. Simona Corradino, anche nella qualità di Presidente della Commissione consiliare Garanzia e Controllo, letta la nota in oggetto specificata con la quale l'Amministratore Unico dell'Azienda Speciale Paistom avv. Luciano Farro ha respinto la richiesta di accesso agli atti prot. n. 626 del 08.01.2026, espone quanto segue.

A seguito dei diversi comunicati con i quali l'Amministrazione Comunale e l'Amministratore Unico avv. Luciano Farro hanno informato la cittadinanza dell'avvenuto risanamento dell'Azienda Speciale Paistom, in data 08.01.2026, la scrivente si è recata insieme ai Consiglieri Comunali dott. Antonio Agresti e dott.ssa Maria Rosaria Giuliano presso l'ufficio del Direttore della AS Paistom per prendere visione degli atti relativi alla definizione dei rapporti di debito/credito tra la partecipata e la GI Group, ovvero dell'atto

COMUNE DI CAPACCIO PAESTUM Ufficio Protocollo	E
COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE	
Protocollo N.0002394/2026 del 20/01/2026 Firmatario: SIMONA CORRADINO	

transattivo e delle conseguenti necessarie determinazioni di liquidazione e di pagamento delle somme transatte con i necessari pareri dell'Organo dei Revisori.

Infatti, come è noto, l'art. 43, comma 2, del D.Lgs. 267/2000 e l'art. 33 del vigente Regolamento Comunale riconoscono ai Consiglieri Comunali il diritto di ottenere dagli Uffici del Comune, delle Aziende e dagli Enti dipendenti, tutte le notizie ed informazioni utili all'espletamento del loro mandato; peraltro, è appena il caso di ricordare che tale diritto è diretto, immediato e non subordinabile a istanze formali, a protocollazione, nè tantomeno a direttive di organi gestionali o politici a maggior ragione quando la richiesta iniziale è di mera "presa visione".

Nonostante la chiara istanza formulata dai Consiglieri comunali e sua certa comprensione da parte del Direttore arch. Coviello, la presa visione è stata negata a seguito dell'ordine impartito dall'Amministratore Unico avv. Luciano Farro all'arch. Coviello che lo contattato telefonicamente in presenza dei consiglieri.

A fronte di tale illegittimo ed immotivato rifiuto, con atto prot. n. 626 del 08.01.2026 i consiglieri comunali hanno avanzato formale istanza di accesso agli atti stigmatizzando nel contempo il diniego opposto alla visione documentale richiesta per l'espletamento del loro mandato nonché l'assenza di trasparenza aggravata dalla mancata pubblicazione di tali atti e provvedimenti sulla pagina istituzionale della partecipata.

Con nota di riscontro prot. n. 1276 del 13.01.2026 pubblicata sul suo profilo facebook e non anche nella pagina istituzionale dell'Azienda Speciale Paistom (cfr. allegato), nel denegare anche l'accesso agli atti mediante rilascio di copia conforme della documentazione dettagliatamente indicata, l'Amministratore Unico dell'Azienda Speciale Paistom ha così motivato il rigetto:

- con riferimento alla transazione sottoscritta tra l'AS Paistom e la Società GI Group:
 - a) *"non esiste un atto transattivo tra l'AS Paistom e la Gi Group ..."*;
 - b) *"non si possono sottoscrivere atti vincolanti riguardanti soprattutto risorse economiche, perchè ciò può farlo il socio unico della Società, ossia il Comune di Capaccio Paestum ..."*;
 - c) *"l'atto transattivo è stato deliberato dalla Giunta Comunale n. 202 del 20.10.2025 ... che contiene tutti gli elementi di quanto richiesto circa la trattativa tra il Comune, la Paistom e la GI Group, con i pareri per la regolarità tecnica e contabile a firma della Responsabile della dott.ssa Martina Cetta e del Segretario Comunale dott.ssa Conti"*;
 - d) *"con atto monocratico di questo Amministratore del 21.10.2025, protocollato in data 22.10.2025 al n. 40292, meramente in esecuzione della delibera di Giunta Municipale innanzi richiamata si è provveduto ai pagamenti alla GI Group nelle scadenze indicate ..."*;
- con riferimento alle determinazioni di liquidazione e di impegno:
 - a) *"essendo l'A.S. Paistom ente strumentale non può adottare determinate di impegno e di liquidazione delle somme riferite alla transazione con la GI Group, semplicemente perchè è organo incompetente e ciò compete al socio unico, come ben precisato dalla delibera di Giunta n. 202 del 20.10.2025 ai punti 3, 4 e 5"*;
- con riferimento ai pareri dell'organo dei revisori:

COMUNE DI CAPACCIO PAESTUM Ufficio Protocollo	E
COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE	
Protocollo N.0002394/2026 del 20/01/2026	
Firmatario: SIMONA CORRADINO	

a) *"nessun parere è stato espresso dall'organo dei revisori perchè questi pareri sono di competenza degli organi del Comune di Capaccio Paestum".*

L'Amministratore Unico avv. Luciano Farro è stato successivamente invitato dal Presidente Consigliere Comunale dott. Eustachio Voza per rendere i necessari chiarimenti nel corso della Commissione consiliare "Statuto e Regolamento" convocata per il giorno 15.01.2026.

In tale seduta pubblica, volendosi limitare all'oggetto della questione, l'Amministratore Unico avv. Farro ha risposto alle domande relative al procedimento di definizione dei debiti dell'Azienda Speciale Paistom con la GI Group ed ha consegnato ulteriore documentazione consistente nell' "atto monocratico" prot. n. 40292 del 22.10.2025 e la stampa di alcune comunicazioni mail intercorse tra le parti.

Ebbene, quanto riferito sull'argomento dall'Amministratore Unico avv. Luciano Farro nel corso della commissione consiliare non è stato sufficiente a sgomberare il campo dai gravi dubbi afferenti alla legittimità dell'attività posta in essere dall'Azienda Speciale Paistom; tutt'altro.

Infatti, l'ennesimo diniego opposto con l'atto prot. n. 1276 del 13.01.2026 a firma dell'Amministratore Unico avv. Luciano Farro è palesemente illegittimo perchè fondato su argomentazioni:

- in fatto smentite dagli stessi atti finora emessi dall'Azienda Speciale Paistom sia dal CDA che dal Direttore Generale;
- in diritto gravemente lesive dell'interesse pubblico e delle norme pubblicistiche poste a garanzia del regolare svolgimento dell'attività amministrativa e degli stessi lavoratori in somministrazione i cui diritti sarebbero gravemente messi a rischio a causa di atti errati ed illegittimi.

In **primo luogo**, contrariamente a quanto ritenuto dall'Amministratore Unico avv. Luciano Farro, la delibera di Giunta Comunale n. 202 del 20.10.2025 - in disparte l'espressa qualificazione di "atto di indirizzo" - non contiene quegli elementi necessari per attribuire al provvedimento giuntale la natura di accordo transattivo perchè:

- 1) la volontà del Socio Unico si esprime attraverso il Consiglio Comunale e non certo attraverso la Giunta Comunale a cui, comunque, avrebbe dovuto fare seguito un atto gestionale ovvero la determinazione del Responsabile comunale competente con obbligatoria specificazione della copertura finanziaria;
- 2) non risulta definito l'atto di transazione sottoscritto tra le parti la cui forma è richiesta *ad substantiam* ai sensi e per gli effetti del RD 2440/1923, del D.Lgs. 267/2000 e del più generale principio finalizzato al controllo istituzionale e della collettività sull'operato dell'Ente pubblico e, quindi, funzionale all'esigenza di assicurare l'imparzialità ed il buon andamento della pubblica amministrazione;
- 3) l'art. 19 dello Statuto dell'Azienda Speciale attribuisce espressamente al CDA e quindi all'Amministratore Unico della Paistom la competenza in materia di transazioni giudiziarie ed extra-giudiziarie (ricordando che le deliberazioni del CDA o dell'Amministratore Unico

"constano di verbali sottoscritti" regolarmente pubblicati e non certo in "atti monocratici" interni) salvo quelle riservate dalla normativa vigente o dal regolamento interno al Direttore il quale ha la competenza gestionale (attraverso formali atti di assunzione degli impegni e di pagamento c.d. determinazioni trovando piena applicazione il D.Lgs. 267/2000 richiamato peraltro in tutte le determinazioni nei decenni assunte dai Direttori e che devono essere ritualmente pubblicate).

In secondo luogo, contrariamente a quanto ritenuto dall'Amministratore Unico avv. Luciano Farro, la delibera di Giunta Comunale n. 202/2025 richiama espressamente un "accordo di riconoscimento del debito e piano di rientro" del 29.04.2025 sottoscritto dall'A.S. Paistom rispetto al quale, tuttavia, manca l'imprescindibile riferimento alla fonte giuridica dell'obbligazione pecuniaria assunta.

Peraltro, dai bilanci della A.S. Paistom emerge chiaramente che il rapporto di debito intercorre direttamente tra l'Azienda Speciale e la GI Group.

Ciò posto, per correttamente operare, a tutela del Comune di Capaccio Paestum e degli stessi lavoratori somministrati, l'Azienda Speciale Paistom - nelle persone dell'Amministratore Unico e del Direttore Generale - avrebbe dovuto, previa verifica dell'esistenza del titolo giuridico fonte dell'obbligazione pecuniaria, procedere alla liquidazione degli importi attraverso l'emissione di formali determinazioni secondo quanto richiesto dal D.Lgs. 267/2000 e dal D.Lgs. 36/2023, come peraltro già fatto dalla stessa Azienda Speciale Paistom con le determinazioni n. 51 del 06.05.2025, n. 69 del 22.05.2025, n. 85 del 25.06.2025 e n. 96 del 24.07.2025 di pagamento delle prime 4 rate del debito poi rimodulato senza alcuna specifica motivazione.

Il tutto previa verifica della sussistenza degli elementi richiesti dalla normativa per procedere al pagamento di importi peraltro così rilevanti (oltre 2 milioni di euro di soldi pubblici); è appena il caso di evidenziare che ai sensi degli articoli 20 e 21 dello Statuto l'Amministratore Unico "*è responsabile se non ha vigilato sul generale andamento della gestione o se, essendo a conoscenza di atti pregiudizievoli, non ha fatto quanto poteva per impedire il compimento o eliminare o attenuare le conseguenze dannose*".

Alla stregua di quanto sin qui esposto, atteso che la legittimità dell'operato dell'Azienda Speciale Paistom non può prescindere dall'esistenza dei provvedimenti prima chiesti in visione e poi in copia conforme, la sottoscritta - nella qualità

CHIEDE

all'Amministratore Unico dell'Azienda Speciale Paistom, avv. Luciano Farro, e al Direttore della medesima AS, arch. Antonio Coviello, urgenti chiarimenti da rendere entro e non oltre il termine di 15 giorni in ordine:

1) alla fonte giuridica dell'obbligazione pecuniaria da cui è originato il debito nei confronti della GI Group tale da poter identificare con precisione il vincolo originariamente sorto ed il contenuto negoziale dell'atto, così da renderlo controllabile da parte del Consiglio Comunale e dei cittadini;

2) conseguentemente, all'individuazione dei servizi resi, delle annualità e degli importi nel dettaglio riferiti al debito originario con specificazione della copertura finanziaria per tale

COMUNE DI CAPACCIO PAESTUM Ufficio Protocollo	E
COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE	
Protocollo N.0002394/2026 del 20/01/2026	
Firmatario: SIMONA CORRADINO	

spesa e dei pareri dell'organo dei revisori, tutti requisiti essenziali dell'attività amministrativa a garanzia delle esigenze di contabilità pubblica;

3) all'atto transattivo sottoscritto tra le parti in ragione della natura del caso che ci occupa, concernente il pagamento di somme dovute in forza di una prestazione di servizi in cui, per espressa previsione dello Statuto, l'Azienda Speciale non agisce *iure privatorum* ma persegue finalità pubbliche mantenendo il suo potere di imperio e di supremazia nei confronti del privato con l'obbligo di applicare le disposizioni di cui al vigente D.Lgs. 36/2023 e D.Lgs. 267/2000;

4) alla mancata emissione delle necessarie determinazioni di liquidazione e di pagamento della ingente somma di oltre 2 milioni di euro corrisposta alla GI Group in contraddizione a quanto sinora fatto dalla stessa Azienda Speciale con le determinazioni n. 51 del 06.05.2025, n. 69 del 22.05.2025, n. 85 del 25.06.2025 e n. 96 del 24.07.2025 di pagamento delle prime 4 rate del debito poi rimodulato senza alcuna specifica motivazione.

Sicura di un cortese e celere riscontro, cordialità

Capaccio Paestum, lì 20.01.2026

Consigliere Comunale
Presidente della Commissione
Garanzia e Controllo
(avv. Simona Corradino)

SIMONA
CORRADINO

Firmato digitalmente
da SIMONA
CORRADINO
Data: 2026.01.20
17:16:54 +01'00'

COMUNE DI CAPACCIO PAESTUM Ufficio Protocollo	E
COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE	
Protocollo N.0002394/2026 del 20/01/2026	
Firmatario: SIMONA CORRADINO	